



**Disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 (C. 2112-bis)
Audizione a commissioni bilancio riunite**

Il Contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria Manifatturiera Italiana e dell'impresa Privata

4 novembre 2024



Confimi Industria, rappresentando il settore manifatturiero privato italiano, intende evidenziare la situazione in cui è stata delineata la Legge di Bilancio in oggetto.

Una situazione **derivante dalla rigidità dei parametri stabiliti dal Patto di Stabilità, parametri che condizionano la manovra finanziaria.**

Vi è quindi consapevolezza del quadro di insieme fra l'altro già delineato durante la presentazione del Piano strutturale di medio termine.

Non possiamo però non sottolineare come un'economia composta prevalentemente da PMI come la nostra, senza interventi a breve in Italia - e a livello più macro con una politica industriale delineata in Europa - **rischia di non poter tenere il passo con la concorrenza internazionale.**

Diversi i fattori di preoccupazione: la situazione di forte crisi del nostro principale partner europeo, la Germania, quella geopolitica che non consente di pianificare le attività, la politica dei tassi europei che potremmo definire "umorali".

Preoccupano inoltre le prospettive di mancata crescita del comparto manifatturiero, già impegnato ad affrontare un calo degli ordinativi - le pmi hanno registrato già nei primi mesi del 2024 una riduzione delle commesse di oltre il 30% - che negli ultimi 18 mesi ha interessato tutta l'industria.

Nonostante queste difficoltà, il settore industriale ha mantenuto una forte domanda di forza lavoro, registrando un aumento delle assunzioni a tempo indeterminato che ha contribuito a un gettito fiscale aggiuntivo.

Tuttavia, permangono ostacoli rilevanti: il costo del lavoro (che continua pesantemente a gravare sulle imprese e sul quale è impossibile intervenire finché non verrà invertita la rotta che vede l'impossibilità italiana - data dalla rigidità del Patto - ad investire); la domanda interna ed europea che rimane debole; il ricorso agli ammortizzatori sociali per il 15% delle imprese.

Un costo del lavoro che dovrà trovare una immediata soluzione: su 300 miliardi di euro di stipendi versati dalle imprese italiane 180 miliardi restano allo Stato.

È necessario alleggerire questi oneri per poter restare competitivi.

Ulteriore preoccupazione risiede nella costante del costo dell'energia: un vero e proprio allarme.

Mentre correttamente si lavora alla revisione delle fonti energetiche, il prezzo medio pagato dalle aziende italiane in primavera era di 86,8 euro al megawattora, contro il 62,3 euro della Germania, il 28,2 della Francia e il 13,6 della Spagna.

Una disparità che si traduce in commesse perse dalla nostra manifattura e il cui impatto stiamo valutando in questi giorni.

Non può essere più procrastinata una revisione delle voci di costo (tasse, accise) che gravano sulla bolletta energetica.

A fronte di una domanda stagnante in Europa, vi sono però segnali incoraggianti dal mercato nordamericano, in particolare dagli Stati Uniti e dal Canada, dove le esportazioni delle PMI italiane trovano una destinazione strategica.

Date le premesse, Confimi Industria ritiene essenziale che la Legge di Bilancio 2025 includa quelle misure volte a:

- incentivare le assunzioni stabili (in tal senso **apprezziamo**, quindi, la proroga 2025-2026-2027¹ **della “super deduzione 20/30%”** già prevista per il 2024 per l’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato; **sul punto** – si veda nel prosieguo le osservazioni al citato articolo 70 – **suggeriamo di valutare una prossima evoluzione** con un meccanismo – tipo vecchia ACE ma sul lavoro – **che premi il cumulo incrementale** al netto dei decrementi quale meccanismo di riduzione del cuneo;
- facilitare gli investimenti per la transizione digitale;
- snellire la burocrazia amministrativa, al fine di mantenere la competitività del settore nel contesto globale.

Confimi Industria vuole anche segnalare la crescente dinamica dei fondi d’investimento ad acquistare le imprese italiane, ristrutturandole in breve tempo, tendendo spesso a generare effetti negativi sul welfare aziendale e sulle ricadute territoriali.

Si considera importante, quindi, monitorare e regolamentare con attenzione queste azioni, garantendo che gli interessi dei lavoratori e delle comunità locali siano adeguatamente tutelati, così come deve essere ben presente l’eventuale perdita di un know-how imprenditoriale non più riproducibile.

In questa premessa iniziale dobbiamo registrare a **“livello investimenti e semplificazione”** che il Piano Transizione 5.0, pur accolto positivamente a livello istituzionale, non ha ancora

¹ Art .70 cc.5-6 DDL.

portato a concreti piani di investimento, soprattutto a causa degli elevati oneri burocratici per accedere agli incentivi.

Siamo consapevoli che la rigidità burocratica dello strumento è dettata dalle linee europee (di cui sopra).

È tutt'altro che un caso, quindi, che il ricorso al credito d'imposta 5.0 fatichi a decollare (fermo a poco più di 70 milioni di crediti d'imposta prenotati su un plafond di 6,3 miliardi di euro)² mentre le imprese, come dimostrano i recenti dati, sembrano preferire il ricorso (nonostante le "complicazioni" introdotte da marzo 2024) al più mite ma semplice credito d'imposta 4.0. Come evidenziato dalla stampa, seppure in assenza di cifre ufficiali, i benefici fruiti nel 2024 raggiungerebbero infatti già quasi 7 miliardi di euro contro i 4,6 delle stime e i 6,4 degli stanziamenti.³

Al fine di rendere più fruibile e appetibile questo fondamentale strumento a nostro avviso sarebbe ad esempio opportuno intervenire con una proroga; rimuovere per le imprese del Sud il cumulo con il credito Zes; allargare i settori e i campi di intervento; trovare soluzioni più semplici nell'iter delle domande.

In un quadro economico reso più complesso dai vincoli del Patto di Stabilità, è quindi indispensabile che la Legge di Bilancio fornisca alle imprese strumenti concreti per continuare a investire e occupare, in modo che l'industria manifatturiera italiana possa restare competitiva e contribuire alla crescita del Paese attraverso interventi strutturali.

Riduzione pressione, riforma fiscale e manovra2025

A oltre un anno dalla Legge Delega n. 111 del 2023, permane l'auspicio che la riforma fiscale possa rendere il sistema tributario più semplice e accessibile.

Non ci si è mai illusi che la riforma possa portare a concrete riduzioni del carico fiscale.

È scritto nella legge delega stessa: l'articolo 22 della legge, infatti, preclude nuovi oneri per la finanza pubblica e non prevede incrementi della pressione tributaria.

La precedente Manovra (primo modulo riforma compreso) aveva introdotto alcune misure temporanee, come l'accorpamento e riduzione dell'Irpef primo scaglione (23%) fino a €

² Cfr. Carmine Fotina "Energia, impianti per alberghi, leasing: i chiarimenti sui crediti d'imposta 5.0" su Il sole 24 ore del 2/11/2024, pag. 3.

³ Cfr. Carmine Fotina e Gianni Trovati "Transizione 4.0, crediti d'imposta sopra le attese per oltre 2 miliardi" su Il sole 24 ore del 31/10/2024, pag. 2

28.000 (invece di € 15.000), il "bonus Befana" (per compensare sulla 13^a l'effetto distorto della riduzione del cuneo INPS solo su 12 mensilità), l'aumento della soglia detassata dei benefit, il taglio del cuneo INPS e la super deduzione per l'incremento dei contratti a tempo indeterminato, e così via.

Con la **nuova manovra 2025** alcune di queste misure risultano positivamente confermate (taglio Irpef primo scaglione cit.)⁴ o sostituite a regime (come l'ulteriore trattamento integrativo ai percettori fino a € 20.000⁵ che sopperisce alla mancata proroga del taglio cuneo INPS); alcune altre sono stabilizzate quantomeno per tre anni (come l'aumento della soglia benefit dipendenti⁶ e la super-deduzione per assunzioni a tempo indeterminato per le imprese⁷).

Sono **sostanzialmente confermati gli effetti** delle misure dello scorso anno sulla riduzione **dei redditi bassi** (si tratta ovviamente di un approccio inevitabile) mentre - va ricordato - non c'è ancora sufficiente attenzione sulla riduzione per la classe media relegata alle entrate del concordato preventivo biennale.

Solo in questo modo – cioè, con un minimo di stabilità normativa - le aziende possono pianificare investimenti strutturali e azioni di welfare nel medio-lungo termine, superando l'incertezza che da tempo affligge il nostro sistema fiscale.

Il **cammino**, riforma fiscale compresa, è, tuttavia, **ancora molto lungo**.

Le riforme finora proposte, come quelle relative alla cooperative compliance e alla global minimum tax, appaiono di nicchia e non affrontano le problematiche che interessano la maggior parte degli operatori economici.

Le semplificazioni introdotte restano minime e spesso si accompagnano a incertezze normative. Basti osservare quelle sulle scadenze degli adempimenti dichiarativi il cui calendario è stato definito solo con il decreto correttivo dello scorso agosto.

⁴ Art. 2 comma 1 DDL.

⁵ Art. 2 commi 2-7 DDL.

⁶ Art. 68 commi 5-6 DDL.

⁷ Art. 68 commi 1-2 DDL.

Rapporto Banca e Imprese

Della tassazione sugli extraprofitti su banche (che hanno goduto della situazione favorevole generata dall'aumento dei tassi BCE) e assicurazioni (che a breve godranno dell'obbligo sulle polizze catastrofali), s'è discusso - le scorse settimane - a seguito degli annunci che hanno preceduto il DDL con cui è stata varata la manovra.

Diverse potrebbero essere, invece, le considerazioni su un contributo sugli extra profitti (da definire) chiesto a chi - in anni precedenti - ha avuto aiuti dallo "Stato" per superare situazioni di difficoltà (i.e. cassa integrazione) oppure ha preso contributi per investire e grazie a detti investimenti ha anche realizzato profitti particolarmente significativi.

L'approccio, in altri termini, dovrebbe semmai essere ricondotto ad una norma di sistema trasversale e non mirata a colpire, di volta in volta, il settore che risulta di aver goduto di situazioni "favorevoli".

Assumendo altresì che le Banche sono e saranno sempre più orientate ad assumere meno rischi possibili basando le proprie analisi (complici le regole di Basilea) quasi esclusivamente sui dati di bilancio, comprese le misure più attenzionate in questo periodo (quello sulla "sostenibilità") è evidente che **l'affiancamento del ricorso al credito bancario ad altre soluzioni, auto gestibili** da parte delle imprese, renderebbe il sistema Paese più solido e meno aggredibile dagli attacchi speculativi esterni.

Questa soluzione - che in futuro, con l'estensione della fattura elettronica, potrebbe coinvolgere tutti e 27 gli Stati membri UE - è offerta dalla possibilità di agevolare, attraverso l'implementazione del Sistema di Interscambio (AdE/Sogei), la **compensazione multilaterale di crediti e debiti B2B** documentati da fatture elettroniche (c.d. "**baratto finanziario**"). In l'Italia c'è già la norma primaria (comma 3-bis dell'articolo 4 del d.lgs. 127/2015 introdotta dalla legge di bilancio 2021 ovvero dall'art. 1, comma 227-229, della L. 178/2020) già finanziata - per l'attuazione - con 5 milioni di euro **ma di cui mancano** (pare di intuire che non ci sia la volontà o coraggio) **le disposizioni attuative** rinviate ad un "*decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i **Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali***".

Sono sotto gli occhi di tutti i numeri sull'aumento delle imprese in crisi (procedure concorsuali e composizione negoziata della crisi) e i potenziali rischi per i conti pubblici anche dipendenti dalle massicce esposizioni assunte attraverso le garanzie concesse (nel periodo Covid) da Sace e dal Fondo garanzia PMI.

Organi di controllo (art. 112 DL)

Sul tema si richiede un emendamento soppressivo per la misura con cui si vorrebbe imporre un rappresentante MEF nei collegi sindacali delle società che chiedono contributi pubblici sopra € 100.000/anno.

Obbligo polizze catastrofali (serve una proroga)

Confimi Industria, comprendendo le esigenze di intervenire su una tematica così importante e di impatto, evidenzia però preoccupazioni.

Le aziende, in particolare le PMI, non hanno ancora chiari i costi e le condizioni specifiche per settori e territori. Pertanto, si ritiene fondamentale rinviare l'obbligo di sottoscrizione di tali polizze fino a quando non saranno definiti parametri chiari e trasparenti. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere incentivi statali o sgravi fiscali per sostenere le imprese nell'affrontare questi costi, soprattutto in quelle aree geografiche più esposte a rischi naturali.

Permangono, inoltre, perplessità riguardo all'obbligatorietà di tale copertura come criterio per l'accesso a bandi e finanziamenti pubblici.

“Split payment” anche per il dipendente pubblico con cartelle non pagate. Inizio di un cambio di paradigma?

Interessante la misura (articolo 10 commi 5 e 6) con cui la PA introduce un meccanismo di auto compensazione (una sorta di *split payment*) anche nel pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici con multe e cartelle non pagate over € 5.000. Con la novità citata, infatti, le PA avranno (non subito ma dal 2026) l'obbligo di verificare se il beneficiario dello stipendio (il dipendente PA) di importo superiore a € 2.500 è inadempiente all'obbligo di pagamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle per ammontare superiore a € 5.000. Sarebbero circa 250 mila (dati relazione tecnica) i dipendenti PA che hanno multe o cartelle non pagate; di questi circa 30.000 hanno stipendio superiore a € 2.500 e quindi - se non rientreranno preventivamente nel corso del 2025 - potrebbero vedersi trattenere le somme dovute sul pagamento delle retribuzioni. La relazione stima un recupero di 36 milioni di euro nel 2026 e circa 90 milioni di euro l'anno a regime.

Tale novità induce a riflettere sul fenomeno dell'evasione. L'evasione è, infatti, una **realtà** trasversale, anche culturale, **che non risparmia nessuna categoria**. Tale affermazione è tanto più vera dopo l'introduzione, a pieno regime, della fattura elettronica (dal 2019) e dei corrispettivi telematici (dal 2020) con cui è stato praticamente eliminato il fenomeno della

c.d. evasione “senza consenso” (fenomeno dove la fattura o lo scontrino veniva emesso dall'imprenditore ma non dichiarato al fisco).

Ciò premesso va ricordato (lo dice la Direttiva 2006/112/CE) che l'Iva è un'imposta sui consumi che deve gravare sul consumatore (e non sulle imprese che sono solo lo strumento per una riscossione plurifasica); è fuori dubbio, pertanto, che, se la fattura non viene fatta con il consenso del consumatore - in cambio del risparmio dell'Iva e/o di qualche altro sconto - ad evadere questa imposta è chiaramente anche il consumatore.

Questo aspetto non viene praticamente mai sottolineato nella discussione mediatica.

Qualche riflessione sul Concordato preventivo biennale

Vedremo fra qualche giorno i risultati ufficiali dell'adesione ma è di tutta evidenza che il concordato preventivo biennale 2024-2025 non è andato secondo le previsioni e le speranze del Governo e che pertanto non porterà le risorse per la paventata riduzione della pressione Irpef sul ceto medio che rimane, pur comunque, necessaria anche per sostenere i consumi.

Consideriamo che misure come queste possono avere un certo appeal quando i cicli economici sono stabili, ma situazioni di questo tipo non si vedono purtroppo da oltre vent'anni; è molto probabile che i contribuenti non baratteranno mai l'incerto per certo con il rischio di dover assolvere imposte su redditi che non sono certi di poter conseguire. Le misure introdotte con il decreto omnibus - con l'apertura al “ravvedimento speciale” 2018-2022 - sicuramente hanno ridimensionato l'insuccesso delle adesioni al CPB.

Tempistiche. I fatti hanno dimostrato che non era possibile gestire (come da originarie previsioni) l'adesione a giugno e in effetti le scadenze per l'adesione 2024-2025 sono state (da ultimo) spostate al 31 ottobre 2024 con la dichiarazione redditi. Rimane pertanto difficile immaginare (come da normativa modificata con il d.lgs. 108 di agosto) che il prossimo anno l'adesione al CPB (2025-2026) sia gestibile a giugno. Su questa e altre questioni si apriranno riflessioni a seguito dell'analisi dei dati definitivi sulla prima campagna 2024-2025. Si considera in ogni caso negativa (nonostante le lecite richieste da Associazioni e ordini professionali) qualsiasi ipotesi riapertura dei termini scaduti.

Bonus Irpef casa / ristrutturazioni

È evidente che le misure degli scorsi anni non sono riproponibili. Bene l'aumento al 50% per le ristrutturazioni dell'abitazione ma il 36% (a scendere 30% nel 2026 e 2027) sugli altri immobili è troppo poco; si rischia un rallentamento eccessivo del settore. Qualche sforzo in più è auspicabile.

Occupazione

Confimi Industria propone azioni specifiche per ridurre il divario di competenze e incentivare l'occupazione giovanile e femminile.

Tra le proposte, il Gruppo Giovani suggerisce l'integrazione nelle scuole di un metodo didattico che sviluppi soft skills negli studenti, così da renderli pronti per le sfide lavorative e sociali.

Il Gruppo Donne di Confimi Industria, inoltre, ha definito nel Manifesto Start WE-Up obiettivi strategici per potenziare la partecipazione femminile nelle discipline STEM, individuando target chiari per il 2026 e proponendo iniziative di sostegno come percorsi preferenziali scuola-lavoro e agevolazioni per le studentesse.

ALCUNI COMMENTI ALL'ARTICOLATO

Titolo II - Riduzione della pressione fiscale e misure in materia fiscale

Confimi Industria, **ritiene condivisibile** (in aderenza alle linee guida della Legge delega n. 111/2023 di riforma fiscale) **tanto l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale** per la classe media, quanto un percorso di **complessivo riordino** - in un orizzonte temporale adeguatamente esteso **della tax expenditure**, comprese le detrazioni dei bonus edilizi. Il criterio guida, per entrambi gli obiettivi, dovrebbe essere quello della semplicità operativa.

A tal riguardo formuliamo alcune osservazioni.

Art. 2, comma 1 – conferma aliquote e scaglioni Irpef

La disposizione stabilizza a regime, dal 2025, le disposizioni (aliquote e detrazioni da lavoro) che erano già state introdotte, ma per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 2, del d.Lgs n. 216 del 2023.

Reddito	2022-2023	2024 (transitoria) Art.1 d.lgs. 216/2023	2025 e ss (a regime) Art. 2 co. 1 LdB AC2112
Fino a 15.000	23%	23%	Prevista conferma
Da 15.001 a 28.000	25%		
Da 28.001 a 50.000 (*)	35%	35%	Prevista conferma
Da 50.001 a 75.000 (**)	43%	43%	Prevista conferma
(*) Fino al 2021 lo scaglione arrivava a € 55.000 ancorché l'aliquota fosse al 38% (**) Fino al 2021 lo scaglione al € 75.000 era soggetto ad aliquota 41%			

Si apprezza la stabilizzazione ma è evidente che l'imposizione che si abbatte sulla "classe media" (se supera anche di poco la soglia di € 50.000) rimane eccessivamente elevata. Si confida in prossime misure attuative della riforma fiscale.

Art. 2, comma 2-7 – detrazioni lavoro dipendente e trattamento integrativo

Ancorché permanga l'estrema complessità (che si riversa sempre sui sostituti d'imposta / datori di lavoro) del sistema basato sul trattamento integrativo (art. 1 D.L. 3/2020) e sulle detrazioni (del TUIR) per lavoro dipendente, **sembra positiva l'introduzione di un ulteriore trattamento integrativo** (per i percettori di reddito di lavoro dipendente complessivamente **non superiore a € 20.000 (comma 3)**). La misura serve ovviamente a "compensare" la mancata conferma del taglio cuneo contributivo per i dipendenti con reddito fino a 25.000/35.000 euro.

Con riferimento al **trattamento integrativo** di cui all'art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, **c.d. "Bonus IRPEF"**, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore stabilizza **a regime** la condizione prevista per il 2024 dall'art. 1, comma 3, D.lgs. n. 216/2023.

Art. 2, comma 9 - Riordino delle detrazioni (nuovo art. 16-ter TUIR)

A dispetto del capo I "riduzione della pressione fiscale" in cui è collocata la disposizione in oggetto (nuovo articolo 16-ter del TUIR) osserviamo come la norma non introduce alcuna riduzione della pressione fiscale e nemmeno alcun riordino delle detrazioni. Si tratta, piuttosto, di un taglio lineare (quantomeno per il momento) e il lungo elenco di oltre 600 misure rimane pressoché immutato in tutta la sua complessità. Al netto dell'ulteriore appesantimento nei sistemi di calcolo⁸ (ormai di difficile gestione anche per i software) si apprezza, tuttavia, che il sacrificio non è chiesto ai contribuenti con redditi fino ad € 75.000. L'asticella viene individuata (aspetto che quantomeno ci sentiamo di non criticare) in una soglia più ragionevole rispetto a quella del riconfermato terzo scaglione Irpef (aliquota al 43% più addizionali) per chi ha un reddito che supera, anche se di poco, € 50.000.

Sembra apprezzabile (in linea con la legge delega di riforma fiscale) **l'introduzione** per la prima volta di un **quoziente familiare**.

⁸ Che si aggiunge agli interventi già introdotti dal 2020 per i contribuenti con redditi over 120.000 euro e, dallo scorso anno, con l'abbattimento di € 260 euro per alcune tipologie di detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000.

Art. 8 “Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”

Confimi Industria, unitamente alla sua aderente Finco – Federazione Industria Prodotti Impianti Servizi ed Opere specialistiche per le costruzioni - **ritiene condivisibile un percorso di complessivo riordino.**

Osservando i dati del patrimonio immobiliare del Paese, si condivide la necessità di intervenire in termini di efficientamento energetico degli edifici, con azioni focalizzate su alcuni pilastri:

- valorizzazione del principio di neutralità tecnologica, optando per la realizzazione dell'intervento che, a parità di risorse investite, sia in grado di portare maggiori benefici in termini di decarbonizzazione;
- preservazione dell'equilibrio tra interventi singoli e che riguardino l'intero edificio, effettuati in maniera proporzionale alla capacità economica dei contribuenti;
- vigilanza sulla effettiva sostenibilità economica di questi investimenti, favorendo il rapporto di credito generato con il sistema bancario;
- monitoraggio puntuale (e attendibile) dell'andamento dei bonus, valorizzando il ruolo di ENEA come ente tecnico di ricerca e sviluppo e non di regolazione, che tenta di impattare su scelte di orientamento tecnologico, proprie del Decisore.

Venendo al particolare dei componenti dell'edilizia che hanno assorbito la maggior parte delle risorse, per i serramenti si propone l'applicazione di una duplice modalità di recupero della detrazione concessa: in tre anni per interventi fino a ventimila euro; in dieci anni per interventi fino all'importo massimo attualmente previsto di sessantamila euro.

Contestualmente, in relazione alla questione della trasmittanza termica che i serramenti devono garantire, al fine di limitare l'incidenza della capacità tecnica dei posatori sulle prestazioni, si propone di impostare una maggiore aliquota di detrazione - o un minore tempo di recupero fiscale - nel caso in cui gli interventi vengano eseguiti in conformità alla norma Uni 11673 parti 1,2,3,4.

Quanto agli incentivi per finestre comprensive di infissi, andrebbero equiparati a quelli relativi alle schermature solari e preservati al 50%.

In una prospettiva di attenzione agli oneri di finanza pubblica, seppure apprezzabile non si condivide la circoscrizione alle sole prime case del bonus di riqualificazione energetica al 50% delle spese sostenute.

Si ritiene, infatti, che l'intero patrimonio edilizio, costituito anche da seconde case e immobili commerciali, abbia necessità di essere supportato in questa direzione con l'intento di provare a non distanziarsi ulteriormente dagli obiettivi comunitari. Parimenti, il limite di spesa previsto per singolo intervento, pur decrementato rispetto all'iniziale ammontare, dovrebbe essere superiore a 48 mila euro.

Non si ritiene inoltre opportuna la repentina riduzione della detrazione fiscale sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici del 50 per cento delle spese per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l'intento di razionalizzare l'assetto degli incentivi, inoltre, si prende atto del mancato utilizzo diffuso del cosiddetto "bonus verde" che, alla sua attuale configurazione, prevede una detrazione Irpef al 36% a fronte di un importo massimo per unità immobiliare di 5 mila euro. Si ritiene, pertanto, necessario destinare le risorse ad esso attribuite verso premialità con maggiore potenziale di preservazione, come il "sisma bonus".

Si tratta, infatti, - quest'ultima - di una misura che trova applicazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico sia in zone ad alta pericolosità (zona 1 e 2) sia in zone a minore impatto sismico (zona 3). Il sisma bonus è, quindi, estremamente strategico, oltre che legato a principi di equità sociale, se si considera che l'Italia è un Paese in rilevante pericolosità sismica - estendendosi su più placche tettoniche, il movimento reciproco genera periodicamente terremoti - e che oltre il 70% del patrimonio edilizio esistente è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche. Eppure, è una misura a termine, destinata a cessare il 31 dicembre 2024, quando invece sarebbe necessario renderla strutturale.

A integrazione delle premialità esistenti, si auspica la previsione di incentivi per impianti e sonde geotermiche, che utilizzano il calore proveniente dal sottosuolo per il riscaldamento o il raffrescamento degli edifici, così come per la riduzione dei consumi idrici e la raccolta di acque meteoriche.

In linea con gli obiettivi del green deal è anche l'incentivazione a installare/sostituire sistemi di contabilizzazione di acqua e calore, per i quali il taglio dei bonus significherebbe andare incontro alla mancata sostituzione dei ripartitori e dei contatori di calore obsoleti, con funzione divisionale.

In ultimo, per agevolare la gestione condominiale e favorire la tutela patrimoniale, dovrebbero essere attribuiti dei quorum decisionali nelle assemblee, oltre a prevedere l'implementazione di garanzie per prestiti - e sconto in fattura - per i cittadini incapienti. Nel rimandare l'analisi di dettaglio alla predisposizione di una normativa di riordino della materia - sinora non ancora avvenuta -, si raccomanda la piena consultazione degli operatori del sistema.

Art. 4, comma 1 - Misure in materia di imposta sui servizi digitali

Con la modifica dell'art. 1, comma 36, Legge n. 145/2018, è prevista **l'abolizione delle soglie di ricavi che limitavano l'applicazione della c.d. "web" o "digital" tax.**

Rispetto alla disciplina vigente, viene infatti superato l'attuale presupposto impositivo rappresentato dalla cumulativa realizzazione, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta, di un ammontare di ricavi globali di qualunque natura non inferiore a 750 milioni di euro e di ricavi derivanti dai sopra citati servizi digitali, conseguiti in Italia, non inferiore a 5,5 milioni di euro.

Nello specifico, la disposizione ricomprende nel novero dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali **tutti gli esercenti attività d'impresa** che realizzano, nel territorio dello Stato, **ricavi** derivanti dai seguenti **servizi digitali** (contemplati dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 145, cit.:

- **veicolazione** su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- **messa a disposizione** di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- **trasmissione** di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Per quanto sia parzialmente condivisibile l'intento di colmare il divario fiscale esistente tra le aziende tradizionali e quelle digitali, creando un ambiente più competitivo ed equo, Confimi Industria esprime contrarietà all'abolizione delle soglie di fatturato che limitavano l'applicazione della digital tax alle aziende con ricavi globali superiori a 750 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro in Italia.

Questo ampliamento obbliga tutte le PMI del settore digitale a un aumento della pressione fiscale, quando invece la norma dovrebbe essere interpretata proprio per consentire una maggiore competitività delle aziende italiane (come ben noto al 95% PMI) con grandi player multinazionali.

Il tutto è aggravato da una programmazione di scadenze molto stringenti e da un **notevole incremento di adempimenti** - che si aggiunge alla grande mole già prevista - che inevitabilmente compromettono la posizione competitiva italiana del settore.

**** Proposta per agevolare le aggregazioni nel settore ICT ****

Confimi Industria, invece, **considerando che molte aziende del settore ICT, attratte dalle potenzialità commerciali offerte da un nuovo mercato, stanno attualmente riorganizzando le loro strutture per fornire soluzioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale**, ritiene fondamentale riconoscere il ruolo strategico di queste imprese come trait d'union tra le piccole e medie imprese (PMI) tradizionali, non solo per la condivisione di un linguaggio comune, ma anche per la capacità di sviluppare modelli di business coerenti con il sistema manifatturiero italiano.

Alla luce di quanto sopra, la Confederazione, grazie al proprio osservatorio di Categoria del comparto digitale ritiene necessario implementare misure che incentivino l'aggregazione tra le aziende ICT, come la creazione di reti d'impresa. Queste reti permetterebbero alle piccole imprese, in particolare quelle operanti nel settore digitale, di competere in modo più efficace con le aziende di maggiori dimensioni e di intraprendere progetti cooperativi.

La proposta consiste nell'incentivare le aggregazioni per ridurre il divario dimensionale e, soprattutto, per sostenere lo sviluppo di progetti di filiera, sia per quanto riguarda la domanda sia l'offerta, focalizzati sull'intelligenza artificiale.

In questo contesto, si richiede la reintroduzione della normativa prevista dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedeva un regime di sospensione dell'imposta sugli utili d'esercizio accantonati in apposite riserve, destinati a investimenti nell'ambito di un programma comune di rete.

Si propone inoltre di apportare modifiche al beneficio da ultimo citato, affinché l'agevolazione sia limitata esclusivamente alle piccole imprese, escludendo le medie e grandi, al fine di prevenire possibili speculazioni. A supporto di questa proposta, si chiede di fare riferimento ai seguenti testi normativi: Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15E del 14 aprile 2011; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20E del 18 giugno 2013; Relazione della Commissione Bisi, numero 784_3758.

Art. 5 – rivalutazione terreni e partecipazioni (norma a regime)

È introdotta "a regime" la possibilità di rivalutare – **entro il 30 novembre di ciascun anno** - il costo d'acquisto di **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi nonché di **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà/usufrutto), anche **negoziato** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Il **versamento dell'imposta sostitutiva è pari al 16%** (unica soluzione/prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).

Art. 7 comma 1 – quantificazione benefit veicoli in uso promiscuo dipendenti

È prevista la modifica l'articolo 51, comma 4, del TUIR in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Nello specifico viene stabilito che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri del costo di percorrenza elaborato dalle tabelle nazionali ACI e che tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plugin*.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 10 commi 1-3 – tracciamento spese trasferta dipendenti

Dal 2025 la non imponibilità e la deducibilità ai fini IIDD ed Irap delle seguenti spese diventa subordinata al pagamento con modalità tracciate:

- rimborso spese trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);

- spese prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Titolo V - Misure in materia di lavoro, previdenza sociale e famiglia

Confimi Industria accoglie favorevolmente il rafforzamento delle misure a sostegno della maternità e della natalità all'interno del dispositivo legislativo in esame, nella piena consapevolezza che si tratti di azioni di supporto adeguate anche se non ancora sufficientemente economicamente - per mitigare l'inverno demografico.

Si rileva, in particolare, la conferma del riconoscimento del **contributo una tantum** di mille euro per ogni figlio nato, escluso dalla formazione del reddito, l'incremento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo parentale e la previsione di un limite di reddito pari a 40.000 euro annui - a partire dall'anno 2027 - per l'esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali in favore delle lavoratrici dipendenti, ritenuto fondamentale per impedire storture interpretative e di applicazione.

**** Proposte a sostegno della maternità delle imprenditrici****

Si rimarca l'**assenza di meccanismi di welfare a supporto della maternità delle imprenditrici**. Il Gruppo Donne Confimi Industria ha elaborato alcune proposte che si articolano attorno al supporto pragmatico nell'attività di gestione aziendale nel periodo di maternità.

Si valuti l'istituzione di un apposito registro di Temporary Manager presso le Camere di Commercio per consentire all'imprenditrice di poter scegliere e fruire gratuitamente di questa figura professionale per un periodo minimo di 5 mesi così come riconosciuto alle lavoratrici da lavoro dipendente.

Parallelamente si chiede lo stanziamento di fondi che permettano alle imprenditrici di potersi occupare dei figli nei primi 36 mesi di vita del bambino (almeno fino alla fase di prescolarizzazione) senza dover necessariamente interrompere l'attività lavorativa.

Dal punto di vista strutturale, si lavori a una sempre **maggiore diffusione di asili nido pubblici**, siano in tale scopo impegnati i 4.6 miliardi di euro previsti dal PNRR al fine di raggiungere almeno il 33% di asili nido pubblici, e si ampli il loro orario di apertura affinché rappresentino davvero un supporto alla gestione familiare.

Gli asili nido rappresentano da soli un incentivo per le donne lavoratrici e le imprenditrici a non perdere il loro status nel mondo del lavoro e al tempo stesso sono uno strumento essenziale educativo per bambini e bambine, parte integrante del diritto alla scuola fin dalla prima infanzia.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che **l'estensione dell'orario di apertura degli asili nido** così **come della scuola materna** comporterebbe nuovi posti di lavoro e nuova occupabilità soprattutto nei piccoli centri e nelle aree decentrate o cosiddette industriali.

Si lavori a una sempre maggiore applicazione della contrattazione aziendale o di secondo livello, utilizzando quegli strumenti che intervengono sulla flessibilità oraria, in entrata e in uscita ma anche multi-periodale, gestione della pausa pranzo e così via.

Seppur ogni caso di gestione aziendale sia a sé stante, è riscontrato che tali modelli favoriscono il sistema di delega, fidelizzano i collaboratori e massimizzano il rendimento. Tutti presupposti utili affinché l'imprenditrice possa "assentarsi" nel periodo di maternità con maggiore serenità grazie alla catena del valore creata con i diretti collaboratori.

Si chiede l'introduzione di una forma di taglio del cuneo fiscale per le imprenditrici con figli a carico, per ridurre il costo del lavoro e incentivare la loro partecipazione e permanenza nel mercato.

Applicata sotto forma di riduzione dei contributi previdenziali per un periodo di 5 anni, scalabile a seconda del numero di figli, la misura ha l'obiettivo di consentire alle madri imprenditrici di assumere più facilmente nuovi dipendenti, grazie alla riduzione dei costi del lavoro. In tal senso, legare l'accesso alla misura con l'aumento o il mantenimento dell'occupazione è fondamentale per assicurare che il beneficio si traduca in effetti positivi sul mercato del lavoro.

In chiusura è d'obbligo un passaggio sul tema della previdenza.

Le imprenditrici sono sottoposte a un regime previdenziale molto distante dal lavoratore dipendente, ma ciò non toglie che possano essere introdotte delle accortezze di sostegno e

supporto. **Si consideri, ad esempio, l'estensione dell'opzione donna anche in favore delle imprenditrici nell'ottica di una reale interruzione del rapporto di lavoro rispetto alla propria azienda.** Sia, inoltre, modificato il meccanismo di calcolo - ai fini pensionistici - dei periodi di maternità. Ad oggi, infatti, il suddetto periodo risulta come contributo figurativo, ovvero si somma al conteggio dell'età pensionabile ma non concorre ai fini contributivi. Così come visto l'impegno e il ruolo sociale della maternità, sia questo periodo equiparato e conteggiato ai fini pensionistici come pari a 12 mesi.

Titolo VII - Misure in materia di Sanità

Confimi Industria, attraverso la propria Categoria Sanità, al fine di implementare un serio e corroborante piano sul sistema sanitario nazionale, intende porre l'accento sulla necessità di costante aggiornamento della classificazione dei ricoveri ospedalieri (DRG - Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi).

I DRG oggi, infatti, non solo rappresentano la metrica per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, ma costituiscono anche l'indicatore chiave per la programmazione e il controllo a livello nazionale, regionale e aziendale. Per riassumere la portata della questione: è questo lo strumento che registra e coordina le attività relative agli standard di qualità dell'assistenza ospedaliera (DM 70/2015), alla gestione dei flussi di mobilità, ai rapporti con gli erogatori privati e ai controlli di gestione aziendale.

Il sistema, la cui attuale versione 24.0 è stata introdotta in Italia nel 2009, si articola sul manuale di classificazione degli interventi e delle procedure ICD-9-DM ed è alla base del meccanismo di remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate nel regime del SSN, per il quale le relative tariffe - definite dal DM 18/10/2012 - sono state calcolate con dati di costo e attività relativi al 2009.

A ben intendere, le criticità risiedono nel mancato aggiornamento del sistema di classificazione rispetto all'attuale pratica clinica e nell'adozione di tariffe che non tengono in considerazione della progressione tecnologica e che non riflettono i reali costi di erogazione delle prestazioni. Il tutto considerevolmente aggravato da una gestione eterogenea a livello regionale (anche all'interno della stessa Regione), sia sotto il profilo della contabilità delle voci di costo delle prestazioni, sia in termini di disallineamento tra tariffari nazionali e regionali.

Si propone, pertanto, che venga attivato l'iter di aggiornamento dei DRG, attraverso una fase di valutazione e monitoraggio delle nuove tecnologie - sulla base delle evidenze

scientifiche - e che si valorizzi il ruolo della Commissione Tariffe come sede di confronto costante e istituzionalizzato, che ne consenta tempestivi aggiornamenti di tariffario (idealmente su base annuale/biennale). Questo consentirebbe una maggiore flessibilità delle scelte programmatiche con la possibilità di sviluppare logiche innovative e di seria riforma del Sistema in una proiezione di riduzione degli sprechi.

In tale direzione, per quanto si consideri positivamente il finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe degli artt. 50-51, si auspica una revisione di sistema complessiva e trasversale.

La mobilità sanitaria, oggetto di un tentativo di limitazione tramite l'art. 55 del presente dispositivo, è un fenomeno strutturato, così come dimostrato dalla costanza degli indici di fuga nel tempo. Nell'analisi dei propulsori della mobilità, è emerso che le principali motivazioni risiedono nella soddisfazione di un bisogno sanitario di medio-bassa complessità. Questo tipo di osservazione avvalorava l'esigenza di un aggiornamento dei DRG e di una più opportuna uniformità regionale. Infatti, la previsione di accordi bilaterali interregionali costituisce sì l'adempimento necessario per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN, che però - per la più effettiva applicazione - occorre valorizzare il ruolo di vigilanza della Commissione LEA e limitare lo scollamento nazionale-regionale.

Confimi Industria considera favorevolmente l'incremento del limite di spesa previsto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA da parte dei soggetti privati accreditati, stabilito dall'art. 48. Si considera come una straordinaria leva, infatti, la possibilità di rafforzare la sinergia e l'interscambio tra pubblico e privato nell'ottica di valorizzare la sanità privata accreditata, integrandola nelle piattaforme di prenotazione, al fine di garantire un'offerta pubblica e privata convenzionata del tutto disponibile per i cittadini-pazienti. Questo approccio collaborativo è senza dubbio un elemento cardine per mitigare il drastico fenomeno delle liste d'attesa.

Un'ulteriore tematica di criticità per le aziende manifatturiere dei Dispositivi Medici è relativa alla revisione del Nomenclatore Tariffario degli Ausili e delle Protesi; quel documento emanato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del SSN, per il quale la normativa prevederebbe un periodico aggiornamento, che invece inquadra le tariffe ferme al 1999, con le annesse conseguenze di totale inadeguatezza dei costi previsti rispetto all'attuale assetto.

Il prossimo 1° gennaio entrerà in vigore un suo aggiornamento che, per quanto auspicabile in termini di tariffe, rappresenta un documento che, oltre a non essere pienamente rispondente alle esigenze di mercato, apporta importanti modifiche agli elenchi degli ausili

e delle protesi, tra cui uno spostamento dall'elenco 1 agli elenchi 2a e 2b di dispositivi per i quali è prevista l'acquisizione tramite procedure di evidenza pubbliche.

Una modalità di acquisizione che, per alcune determinate categorie di codici, comprometterebbe le esigenze terapeutiche dei pazienti e non tutelerebbe la salute pubblica nella prospettiva del reinserimento in società civile del cittadino-paziente, oltre a creare molte problematiche nella gestione delle patologie ortopediche infantili e nelle malattie quali diabete, artrite reumatoide, SLA, paralisi cerebrali infantili e sclerosi multipla.

Confimi Industria Sanità, con il supporto di Nomisma, ha condotto una dettagliata analisi sull'impatto delle procedure di gara previste nell'attuale revisione, raccogliendo le testimonianze di esperti, delle Società Scientifiche e dei rappresentanti delle Regioni e dei pazienti, con l'intento di tracciare le criticità del Nomenclatore Tariffario che prossimamente entrerà in vigore.

A tal proposito, Confimi Industria Sanità ha messo a punto un nuovo Nomenclatore Tariffario ISO-risorse, già depositato al Ministero della Salute (al codice di revisione LEA 960), che, parallelamente, garantisca al cittadino-paziente di ricevere le cure più adeguate e alle PMI di rispondere alle più regolari dinamiche aziendali, consentendo loro di continuare a investire in ricerca e sviluppo, a tutela del Made in Italy, in una revisione che conduca a un ridimensionamento delle spese sanitarie out of pocket, alla riduzione degli sprechi e all'assottigliamento delle attuali diseguaglianze regionali in termini di accesso alle cure.

In questa sede s'intende esprimere il dispiacere, la preoccupazione e l'allarme per la mancanza di riferimento normativo che contempa il disastroso effetto del **Payback dei Dispositivi Medici**.

Si tratta di quel contorto meccanismo che implica la partecipazione delle aziende produttrici, in una misura pari al 50%, alla copertura dovuta allo sfioramento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici effettuato dalle singole Regioni, oggi pari al 4,4% del Fondo Sanitario Nazionale.

Una partecipazione obbligatoria delle aziende calcolata sulla base del fatturato (e non dell'utile aziendale) derivante dalla fornitura di dispositivi medici a seguito dei provvedimenti di aggiudicazione di gare pubbliche, che prevede anche l'attuazione della compensazione dei crediti correnti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti delle aziende sanitarie regionali.

Confimi Industria Sanità avverte il dovere di prospettare una seria e definitiva proposta per portare a conclusione il Payback per gli anni 2015-2018 e prospettare

una soluzione che sia compatibile con l'attuale assetto normativo e che non pregiudichi il sistema sanitario nel suo complesso per le annualità successive.

Pur non volendo minimamente dare legittimità al meccanismo, che appare altamente estorsivo e controproducente, rimandando, anzi, alle più opportune sentenze di merito sulla questione, la proposta di Confimi Industria Sanità è ispirata dal duplice obiettivo di mettere quanto prima al sicuro le aziende coinvolte, consentirne l'operatività e l'opportunità di ripartire velocemente con investimenti, forniture e innovazione, ma soprattutto di garantire il mantenimento dei livelli assistenziali sanitari ai cittadini in una prospettiva di lungo termine.

Annualità 2015-2018:

- Sospendere la vessatoria modalità di compensazione dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti delle aziende sanitarie;
- Centralizzare la riscossione delle somme dovute dalle imprese in capo all'Agenzia delle Entrate, giusto provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Prevedere un piano di rientro per le imprese tramite l'accesso a una rateizzazione ad almeno n.72 mesi;
- Predisporre un Fondo di garanzia per le PMI con copertura statale al 100%, che non impatti sulla bancabilità delle aziende e che, quindi, non sia in concorrenza con le linee di credito già attive o consuete.

Annualità 2019-2022 e a seguire:

- Scorporare dalle voci di spesa regionali l'acquisto dei Dispositivi Medici esclusivamente riconducibili allo stato di emergenza dettato dal Covid-19;
- Predisporre un accurato calcolo dello sfioramento del tetto di spesa per le annualità in oggetto (al netto delle spese da Covid-19) e prevederne la relativa copertura;
- Innalzare, per le annualità successive, il tetto di spesa - oggi al 4,4% del Fondo sanitario - di un punto l'anno fino al 2026-2027 fino ad arrivare al 7,4%.

Titolo VII - Misure in materia di crescita, Infrastrutture e Investimenti

Art. 67 premi produttività

È prevista anche per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Art. 68 commi 1-4 – neoassunti che trasferiscono residenza

Confimi Industria considera una **proposta interessante la detassazione fino a 5.000 euro** delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, nei primi due anni dalla data **di assunzione**, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025.

Alcune perplessità. La previsione di condizioni piuttosto circoscritte, quali il reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, il trasferimento della residenza oltre un raggio di cento chilometri, rischiano di minare l'applicazione della norma destinata a rimanere più un annuncio che una disposizione concreta.

Art. 68 commi 5-6 – proroga aumento soglie fringe benefit

Si ritengono **condivisibili** i fringe benefits di cui ai commi 5 e 6, che confermano, rispetto alla soglia di € 258,23, l'aumento della detassazione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese di affitto per l'abitazione principale e per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Sono confermate, in particolare, le soglie limite di **1.000 euro** per i lavoratori dipendenti e di **2.000 euro** per i lavoratori con figli, già introdotte per il 2024, e prorogate per il **2025** nonché per il **2026 e 2027**.

Art. 70 commi 5-6 – super deduzione (20/30%) incremento lavoro stabile

Si valuta **positivamente anche la proroga**, prevista dall'art. 70, **della cosiddetta “super deduzione”**, considerata una misura di semplice applicazione, appropriata al fine di calmierazione dei costi del lavoro e un buon incentivo per nuove assunzioni.

A tal proposito, si auspica che la misura diventi strutturale e che possa essere oggetto di programmazione aziendale.

Quello che serve sono infatti soprattutto misure stabili (e non estemporanee) che – considerata tanto più la oramai generalizzata difficoltà a trovare maestranze – permettano comunque agli imprenditori di pianificare investimenti in forza lavoro.

L'articolo 70 del d.d.l in analisi non introduce certo una misura a regime giacché la proroga di quanto introdotto limitatamente al 2024 dall'articolo 4 del d.lgs. 216/2013 (primo modulo riforma fiscale) è infatti prevista **per il 2025** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024), **2026 e 2027** (due periodi d'imposta successivi al suddetto) ma rappresenta indubbiamente un apprezzabile tentativo di stabilizzazione quantomeno per un orizzonte ragionevole.

Al netto della battuta d'arresto segnalata dall'Istat su settembre 2024 (meno 55mila occupati permanenti rispetto ad agosto, n.d.r.)⁹ va da sé che l'efficacia in termini di beneficio, in termini di riduzione del costo del lavoro per le imprese, sarà comunque concretamente valutabile solo ex post, ovvero con la chiusura dell'annualità e la presentazione della relativa dichiarazione.

A tal proposito **l'invito** di Confimi Industria **ad evolvere** prossimamente questa misura in modo che il cumulo della base di calcolo dell'incentivo (il minore fra l'aumento del costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e l'incremento annuo del costo del lavoro) al netto dei decrementi rappresentati, successivamente al 31/12/2023, la base di calcolo per la riduzione del cuneo fiscale per chi – per l'appunto – ha investito nella stabilizzazione dei rapporti di lavoro e li mantiene.

Il meccanismo potrebbe essere mutuato dal sistema ACE la cui soppressione, per inciso, ha finanziato la misura in analisi e che agevolava, invece, gli incrementi stabili di patrimonio netto (aumenti di capitale e reinvestimento degli utili) successivi al 31/12/2010, al netto dei decrementi (distribuzione utili e riserve).

⁹ Cfr. Giorgio Pogliotti Claudio Tucci “*Frena l'occupazione (-63mila) Calano i lavoratori stabili Il sole*”, sul Sole 24 del 1/11/2024.

Art. 71 – Piano casa Italia

Relativamente al “Piano Casa Italia”, previsto dall’art. 71, **si accoglie favorevolmente** l’indirizzo di riorganizzazione complessiva del sistema casa del Paese, in una proiezione di medio-lungo termine.

In considerazione dell’ampia portata della misura, si raccomanda la più estesa consultazione degli operatori del sistema edilizio sia nella fase di approvazione che, soprattutto, in quella di attuazione.

Fondamentale sarà dotare il “Piano Casa Italia” di risorse finanziarie adeguate a consentire il raggiungimento degli obiettivi di edilizia pubblica e privata.

Art. 72 – Incentivi rilancio occupazionale

Con favore si interpreta anche **il rifinanziamento** - regolato nell’art. 72 - della **decontribuzione Sud** e degli esoneri contributivi, già previsti nel DL Coesione, per donne, giovani e occupati in un Zona Economica Speciale.

Tuttavia, per un serio e convincente potenziamento dell’occupazione giovanile e femminile, si ritiene assolutamente necessario operare una riorganizzazione degli aspetti più puramente legati alla formazione.

In particolare, **una proposta del Gruppo Giovani Confimi Industria** suggerisce **l’introduzione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado**, all’interno dei percorsi curricolari, di **un metodo didattico** in grado di sviluppare negli studenti le competenze non cognitive e trasversali (**soft skills**), capaci di abilitare nei più giovani le capacità utili a far fronte alle richieste e alle esigenze del contesto lavorativo e della vita di tutti i giorni. Un percorso che potrebbe inserirsi all’interno delle Linee Guida per l’Educazione Civica e in quelle per lo sviluppo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Tale misura mira a ridurre l’attuale disallineamento delle competenze, che segna un profondo divario e una mancata corrispondenza tra le competenze - tecniche, umane e sociali - acquisite dalle persone, specie dai giovani ancora in cerca di occupazione, e quelle richieste in ambito lavorativo-professionale. Si tratta di una vera e propria piaga economica e sociale che riguarda 1,3 miliardi di persone nel mondo ed è in costante aumento: nel 2030 coinvolgerà 1,4 miliardi di persone.

Allo stesso modo, il **Gruppo Donne Confimi Industria**, inserisce tra i punti prioritari della sua attività la **necessità di incentivare la partecipazione femminile** nelle **materie STEM** (Science, Technology, Engineering and Mathematics).



In Italia, infatti, su 100 donne laureate solo 16 lo sono in materie STEM; complici la convenzione sociale e le pressioni familiari, la non conoscenza dei reali sbocchi professionali derivanti dalle materie scientifiche, la disomogenea capillarità sul territorio di percorsi formativi e opportunità lavorative.

Una precisa strategia per invertire la tendenza si rende necessaria anche in considerazione del divario con i colleghi uomini (37 su 100 si laureano in discipline STEM) e con le stime europee (6,7% Italia - 13% media UE). L'obiettivo punta a rendere le studentesse e le giovani donne sempre più protagoniste del mondo digitale, promuovendo l'accesso alla formazione scolastica tecnico-scientifica con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2026 a livello nazionale:

- il 50% di ragazze sul totale degli iscritti a Istituti Tecnico Scientifici;
- il 30% di studentesse iscritte a corsi di laurea ICT sul totale degli iscritti;
- il 20% di laureate in corsi di laurea ICT.

È opportuno, quindi, fornire alle ragazze e alle giovani donne strumenti concreti per accelerare i passaggi scuola-università-lavoro, quali:

- corridoi preferenziali per attività scuola-lavoro dedicati alle studentesse;
- coinvolgimento di imprese private e pubbliche in azioni di formazione-lavoro;
- dottorati, borse di studio e sconti sulle tasse universitarie per le donne che seguono corsi di formazione universitaria in discipline ICT;
- attivazione di percorsi di mentorship per le donne durante la frequentazione di corsi di laurea ICT per contrastare il "drop out rate" dei primi anni;
- formazione obbligatoria, a tutti i livelli di istruzione, sulle tecnologie digitali e sugli stereotipi di genere.

Inoltre, alla luce del crescente impatto della denatalità sull'economia del Paese e sull'uscita verso l'estero di personale giovanile, si propone l'introduzione di una decontribuzione fiscale mirata per i giovani altamente qualificati in settori chiave per le imprese manifatturiere.

Questa misura incentiverebbe i neolaureati in materie STEM e discipline strategiche a rimanere in Italia.

Il sostegno fiscale per l'occupazione di giovani talenti, con agevolazioni contributive, potrebbe costituire un vantaggio competitivo non solo per le imprese, ma per l'intero sistema economico, arginando la fuga di cervelli e rafforzando il tessuto produttivo nazionale. Questa misura sarebbe cruciale per assicurare che l'Italia non perda la sua capacità innovativa e industriale a vantaggio di Paesi esteri.

La misura inoltre è in linea con quanto la Confederazione sta già facendo in termini di relazioni industriali come si potrà evincere nel nostro nuovo contratto multi-settoriale manifatturiero nel quale vengono riconosciute come fattore premiale economico la specializzazione, la professionalità acquisita e la formazione, slegate dal concetto di "anzianità di servizio".

Art. 73 – Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

In riferimento all'art. 73 si segnala che si tratta di una misura che sicuramente può avere degli sbocchi potenziali ma che, in considerazione del suo costante rifinanziamento, merita un concreto e attendibile monitoraggio della sua applicazione verso l'eterogenea platea di PMI del Paese e di una valutazione d'impatto dei relativi benefici.

Art. 75 – Nuova Sabatini

Si **condivide** il **nuovo stanziamento** a supporto della Nuova Sabatini, misura che rappresenta un'agevolazione ormai consolidata e di vastissima applicazione, che concretamente facilita l'accesso al credito delle imprese e accresce la competitività del sistema produttivo.

Art. 76 – Incentivi in materia di banda larga

L'art. 76 del presente dispositivo dispone la possibilità di concedere contributi a favore dei soggetti attuatori del Piano Nazionale Banda Larga che ne facciano motivata richiesta.

Fermo restando la condivisione degli obiettivi del Piano di abbattere il digital divide e garantire a tutti i cittadini un servizio di copertura per la connettività, Confimi Industria **ha più volte evidenziato, e torna a farlo, l'urgenza di affrontare criticità** come l'obsolescenza delle reti energetiche, il costo e la qualità dell'energia (disturbi e micro-interruzioni), l'importanza di reti di distribuzione intelligenti (eliminare i disturbi), consentire un maggior carico per le nuove connessioni di impianti FER e superare la burocrazia che ostacola gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Allo stato attuale, nonostante le rilevanti risorse finanziarie (PNRR, Repower EU ed altre risorse PN FESR 2021-2027), il processo verso la produzione energetica da FER per l'autoconsumo delle imprese è minacciato per diversi motivi:

- a) le reti di distribuzione sono pressoché le stesse di un anno fa e, quindi, presentano le criticità relative alla power quality, cioè energia non stabile e caratterizzata da disturbi e micro-interruzioni, specialmente nelle aree interne del Paese, perché le innovazioni e l'adeguamento delle reti elettriche - per ovvia logica di mercato e di maggiore concentrazione di utenze - sono principalmente rivolte alle principali dorsali del paese;
- b) in conseguenza, è seriamente minacciata la policy di incentivare la diffusione della produzione energetica da FER nelle aree interne (PNRR per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - scadenza domande 31 marzo 2025) e nelle imprese (Transizione 5.0 - investimenti da effettuarsi entro il 2025) perché la tempistica per ottenere le connessioni alla rete di distribuzione dell'energia dai gestori (E-Distribuzione ed altri) non è compatibile con le scadenze previste dai singoli programmi prima menzionati;
- c) in aggiunta, vi è anche l'annoso e non ancora risolto problema dell'eccessiva burocrazia delle autorizzazioni necessarie a realizzare gli impianti delle FER per il mancato recepimento da parte delle Regioni del DL-AREE IDONEE (le Regioni hanno sei mesi dal decreto) che si aggiunge all'eccessivo ruolo delle Soprintendenze, con la conseguenza che oggi non vi è certezza di tempi e di esiti.

Art. 77 – Credito d'imposta ZES

Sotto il profilo del credito d'imposta ZES, ulteriormente disciplinato all'interno dell'art. 77, Confimi Industria avverte la necessità di segnalare la precarietà dell'aiuto fiscale e al momento l'inadeguatezza del sostegno economico per un'area strategica come quella del Mezzogiorno.

Il meccanismo del credito d'imposta, basato su una percentuale variabile, non fornisce alle imprese le basi solide per effettuare investimenti di medio-lungo termine.

Questo contesto di incertezza rischia di risultare dannoso nelle regioni del Sud Italia, già caratterizzate da un contesto economico fragile.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024 ha autorizzato un'ulteriore spesa di 1,6 miliardi di euro per il periodo che va dal 16 novembre 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2025, con l'intento di finanziare il credito d'imposta introdotto dall'articolo 16 del

decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, rivolto alle imprese che investono nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica.

Le risorse finanziarie allocate con la Legge di Bilancio 2025 sono decisamente insufficienti a sostenere le finalità del Progetto Strategico della ZES Unica che richiederebbe una dotazione annuale di circa 10 miliardi di euro, come ha dimostrato l'importo del credito d'imposta richiesto con le domande presentate per l'anno 2024 pari a 9.452.741.120 euro a fronte di risorse disponibili di 1.670 milioni di euro, consentendo un contributo reale di circa il 18% (Prot. n. 305765/2024 del 22 luglio 2024 - Determinazione dell'Agenzia delle Entrate) sotto forma di credito d'imposta sugli investimenti, rispetto al contributo atteso del 50-60% per chi investiva nella ZES Unica. L'insufficiente dotazione annuale delle risorse finanziarie per la ZES Unica è implicitamente riconosciuta dal Governo, tanto da prevedere al comma 5 dell'art. 77 della Legge di Bilancio 2025, l'integrazione delle risorse stanziare con i fondi europei: *"Se il credito d'imposta assegnato risulta inferiore al massimo previsto per le regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo), queste regioni, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, possono integrare i finanziamenti con risorse provenienti dai programmi della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, ove applicabile."*

L'efficacia di questo correttivo appare limitata: anziché operare come una misura realmente integrativa, il dispositivo in esame rischia di estendere semplicemente la durata del fondo senza rafforzare in modo significativo l'entità del beneficio.

L'estensione del credito d'imposta per il 2025 implica, infatti, che il budget complessivo verrà distribuito anche per il nuovo anno, rendendo ancora più incerta la percentuale di agevolazione effettivamente fruibile dalle imprese.

L'Agenzia delle Entrate stabilirà tale percentuale solo successivamente alla ricezione delle comunicazioni integrative, rapportando il limite di spesa alla somma complessiva dei crediti richiesti. Questo significa che la percentuale sarà soggetta a un calcolo a posteriori, lasciando di fatto le aziende prive di una cifra certa e prevedibile di supporto economico.

Questa impostazione genera ulteriori difficoltà per le imprese che, senza poter contare su percentuali certe e garantite di contributo, si trovano di nuovo in una situazione di instabilità programmatica che ostacola lo sviluppo di investimenti solidi e duraturi nel Mezzogiorno. In questo contesto, lo Stato rischia di disciplinare incentivi sommari ben distanti da un vero piano di sviluppo per il Sud, minando la fiducia delle imprese e frenando la crescita economica tanto necessaria in queste aree.

Altra rilevante criticità è riveniente dalla procedura introdotta con la ZES unica e applicata dall'Agenzia delle Entrate che risulta essere incerta nell'esito della percentuale del credito di

imposta riconosciuto, ma soprattutto breve per l'arco temporale (12 mesi) previsto per gli investimenti da realizzare da parte delle imprese che - ove ci sono opere che richiedono permessi e autorizzazioni - appaiono impossibili da pianificare e rispettare, per cui si chiede di rivedere tale modalità consentendo alle imprese di poter programmare investimenti pluriennali, così come consentito in passato per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18.

Art. 120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

Al fine di sostenere la realizzazione delle infrastrutture per l'ammodernamento del paese Italia e, in particolare, del Mezzogiorno, Confimi Industria valuta **positivamente** la previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'istituzione di un fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato, **per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.

ALTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Confimi Industria ritiene, inoltre, opportuno incentivare il **ricambio generazionale nei Consigli di amministrazione delle aziende private** per agevolare le transizioni. La proposta in questa direzione è rivolta alle società dotate di un Consiglio di amministrazione con un'età media dei membri al di sotto dei 40 anni e/o almeno il 15% delle quote societarie intestate a under 40 con titolo di voto o di rappresentanza, rispetto alle quali è prevista una riduzione sull'imposta sul Reddito delle Società (IRES o IRI se sarà reintrodotta con la riforma) con un passaggio dal livello standard del 24% ad uno del 20% per i prossimi 5 anni.

La misura mira a implementare poi un sistema progressivo, in cui l'aliquota fiscale agevolata diminuisca ulteriormente se l'azienda presenta le seguenti condizioni:

- almeno 30% di quote under 40 -> IRES 18%;
- almeno 50% di quote under 40 -> IRES 15%.

Con questa proposta, si intende includere la maggior parte delle società e PMI con anche l'interesse che gli under40 vadano ad occupare posizioni di maggior rilievo rispetto ad ora.

Per far questo, si propone, inoltre, che una parte dell'agevolazione - non superiore al 4% annuo - debba essere utilizzata dalle società stesse in investimenti ESG, per rendere strutturale in azienda il paradigma virtuoso che vede le generazioni più recenti essere maggiormente attente a tematiche ambientali, sociali e di governance.

Si predisponga, inoltre, un contributo a fondo perduto o un credito d'imposta per investimenti in progetti di rendicontazione della sostenibilità al fine di incentivare le aziende, anche le più piccole, a iniziare volontariamente **percorsi di sostenibilità** e di rendicontazione della stessa.

PROPOSTE EMENDATIVE DDL LDB 2025

Tracciamento pagamenti relativi a trasferte dipendenti (art. 10 cc 1-3 d.d.l. C2112-bis)

Testo emendamento

All'articolo 10 sopprimere le modifiche previste lettera a) del riformulando articolo 51 comma 5 del TUIR ovvero le seguenti parole: "a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»";

Motivazioni

L'emendamento - **solo parzialmente soppressivo** - è mirato a limitare eccessive difficoltà nella gestione dei rimborsi spese e del libro unico lavoro (cedolini) nella gestione dei rapporti con i lavoratori dipendenti. Le modifiche previste dall'articolo 10 del DDL AC 2112 prevedono, infatti, l'obbligo di tracciatura delle spese di viaggio e trasporto normalmente sostenute in occasione di trasferte o comunque (ancorché configurino spese di rappresentanza) per alberghi e ristoranti. L'emendamento proposto nulla innova sulle nuove limitazioni alla deducibilità, per imprese e lavoratori autonomi, delle spese suddette (fra le quali quelle per i mezzi di trasporto non di linea, come i TAXI, e quelle per alberghi e ristoranti) che quindi - secondo la novella - dal 2025 sarebbero deducibili solo all'ulteriore condizione che risultino pagate con mezzi tracciati; l'emendamento mira solamente ad evitare (con la soppressione proposta) che eventuali rimborsi al dipendente di spese non tracciate vengano tassati (Irpef e Inps) come le ordinarie retribuzioni creando difficoltà nella gestione del rapporto con il dipendente comandato in trasferta. Al netto del fatto che la contrapposizione di interessi fra datore di lavoro e dipendente che chiede il rimborso è già garanzia dell'effettività della spesa stessa, l'emendamento parzialmente soppressivo della disposizione non incide quindi sull'efficacia della misura in termini di contrasto all'evasione (più che altro di chi non emette documenti di certificazione del corrispettivo perché - come, ad esempio, i taxisti - non sono obbligati).

Rappresentante del MEF nei collegi sindacali (art. 112 d.d.l. C.2112-bis)

Testo emendamento

L'articolo 112 è soppresso.

Motivazioni

Per i motivi indicati nel corpo del documento la disposizione che vorrebbe essere introdotta non è condivisibile. La disposizione rappresenta un'estensione del potere di controllo statale sulle imprese beneficiarie di fondi pubblici e mette in discussione la credibilità stessa dell'intero mondo professionale (commercialisti e revisori) che, oltre ad essere iscritti nei relativi Albi ed Elenchi (quello dei Revisori è peraltro tenuto proprio dal MEF) soggiacciono ad obblighi di formazione continua permanente.

Obbligo polizza catastrofale sulle immobilizzazioni delle imprese

Testo emendamento

Al comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213, le parole "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite con "entro il 31 dicembre 2025".

Motivazioni

Il nuovo obbligo introdotto dalla Legge di bilancio 2024 è, per alcuni versi, condivisibile, per altri discutibile. Pur comprendendo le esigenze di intervenire su una tematica così importante e di impatto, non è possibile farlo senza che le imprese, in particolare le PMI, non abbiano chiari i costi e le condizioni specifiche per settori e territori. Pertanto, si ritiene fondamentale rinviare l'obbligo di sottoscrizione di tali polizze, quantomeno fino al 31/12/2025, e comunque fino a quando non saranno definiti parametri chiari e trasparenti.

Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore

Testo emendamento

"Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'Iva e redditi, di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Motivazione

L'emendamento mira a superare una disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, a partire dal periodo successivo all'autorizzazione della Commissione UE (articolo 104 comma 2, del decreto legislativo 117/2017) fra associazioni sportive dilettantistiche che non assumono la qualifica di enti del Terzo settore e gli altri enti e associazioni.

Proroga al 1/7/2025 entrata in vigore obbligo partita Iva per associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose

Testo emendamento

Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dall'art. 3, comma 12-sexies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2025".

Motivazione

Con la conversione del D.L. 215/2023 sono stati prorogati dal 1° luglio al 2024 al 1° gennaio 2025 i termini di decorrenza delle disposizioni, introdotte dal D.L. 146/2021, riguardanti la nuova disciplina Iva per le operazioni effettuate da taluni enti non commerciali di tipo associativo (modifiche agli articoli 4 e 10 del D.P.R. 633/72). Nelle more della revisione del sistema tributario, di cui alla legge 111/2023, l'articolo 7, lettera g), prevede una significativa revisione della disciplina in materia di detrazione Iva.

Considerata la rilevante portata che avrà la suddetta riforma e l'inopportunità di introdurre cambio di regole e nuovi adempimenti in corso d'anno (attivazione partita Iva, fatturazione, certificazione e tenuta di contabilità Iva, ecc.), l'emendamento propone lo slittamento al 1° luglio 2025 delle norme in oggetto al fine di consentire agli operatori, anche delle associazioni sindacali e di categoria non interessate dalla novità del Codice per il terzo settore, tempi ragionevoli per organizzare gli adeguamenti amministrativi necessari tenendo in debita considerazione le novità che saranno introdotte con il pacchetto Iva della riforma fiscale.

La proroga **non richiede coperture** poiché riguarda soggetti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale) per i quali le entrate dai propri associati/iscritti oggi escluse ex art. 4 (carenza del requisito soggettivo), saranno comunque esenti Iva ai sensi dell'art. 10 del dPR 633/72.